

All. 1 Del Var. Regolamento PU

In rosso le parti modificate



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Sommario

CAPO I. - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 Concessioni, Autorizzazioni e Denunce di Inizio Attività
- Art. 3 Vigilanza

CAPO II. – DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 4 Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 5 Occupazione di suolo pubblico –Disposizioni generali
- Art. 6 Specificazioni
- Art. 7 Occupazioni per manifestazioni
- Art. 8 Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 9 Modalità per il carico e scarico merci
- Art. 10 Scarico di rottami e detriti
- Art. 11 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 12 Installazione di tende solari
- Art. 13 Installazioni di vetrine
- Art. 14 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 15 Proiezioni audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 16 Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 17 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 18 Collocamento di condutture

CAPO III. - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 19 Disposizioni di carattere generale
- Art. 20 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 21 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art. 22 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 23 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 24 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 25 Rifiuti
- Art. 26 Sgombero della neve
- Art. 27 Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 28 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art. 29 Pulizia delle vetrine
- Art. 30 Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 31 Divieto di segatura e spaccatura di legna

CAPO IV. - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 32 Manutenzione degli edifici
- Art. 33 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Art. 34 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 35 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 36 Depositi in proprietà privata
- Art. 37 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 38 Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 39 Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 40 Viali e giardini pubblici - Divieti
- Art. 41 Disposizioni sul verde privato
- Art. 42 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- Art. 43 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V. - QUIETE PUBBLICA

- Art. 44 Inquinamento acustico
- Art. 45 Disposizioni generali
- Art. 46 Lavoro notturno
- Art. 47 Spettacoli ed intrattenimenti
- Art. 48 Circoli privati
- Art. 49 Abitazioni private
- Art. 50 Strumenti musicali
- Art. 51 Dispositivi acustici antifurto
- Art. 52 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 53 Schiamazzi, grida, e canti sulle pubbliche vie
- Art. 54 Detenzione di cani o altri animali
- Art. 55 Suono delle campane
- Art. 56 Sale da ballo, cinema, ritrovi e feste all'aperto
- Art. 57 Carovane di nomadi

CAPO VI. - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 58 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art. 59 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 60 Cani
- Art. 61 Strumenti da taglio
- Art. 62 Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 63 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 64 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 65 Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 66 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 66 bis Prescrizioni per la protezione civile: manutenzione terreni, ripe, siepi e alberi su strade**

CAPO VII. – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 67 Cortei funebri

Art. 68 Processioni – Manifestazioni

CAPO VIII. - COMMERCIO – ESERCIZI PUBBLICI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 69 Definizione di superficie di vendita

Art. 70 Sospensione dell'attività

SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESTIERI GIROVAGHI

Art. 71 Mestieri girovaghi

CAPO IX. - SANZIONI

Art.72 Accertamento delle violazioni e sanzioni, **rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio**

Art. 73 Sequestro e custodia delle cose

CAPO X. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 74 Entrata in vigore

.....Omissis.....

Art. 66 bis

Prescrizioni per la protezione civile: manutenzione terreni, ripe, siepi e alberi su strade

1. I proprietari dei terreni devono mantenere gli argini e le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti o cedimenti sul e del manto stradale, in modo da prevenire la caduta di massi, terreno o quant'altro sulla strada. Devono altresì realizzare, se necessarie, opere di sostegno o contenimento per evitare i predetti eventi, nonché opere di regimazione e contenimento delle acque ricadenti su detti terreni che possano provocare gli eventi sopra descritti.
2. I proprietari dei terreni prospicienti e sovrastanti le strade Comunali devono mantenere gli stessi puliti e sgombri da rovi, rami nonché provvedere al taglio dell'erba per una fascia di almeno 10 metri rispetto al margine della strada ivi compreso la fossa stradale.
3. I proprietari dei terreni su fronte strada o spazi pubblici (parcheggi, zone sportive, scolastiche, sanitarie o a qualunque destinazione pubblica, hanno l'obbligo di rasare siepi ed alberi che invadono la proprietà pubblica, nonché di pulire e ricavare le fosse campestri e tenere sgombri i traversanti stradali da fango o franamento di terreno od altro materiale proveniente dal loro fondo. L'obbligo di tenere pulite le fosse campestri è esteso altresì alla eliminazione di piante o arbusti che creino ostacolo al regolare deflusso delle acque piovane e/o pericolo ed intralcio alla circolazione viaria.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di terreni di mettere in sicurezza o abbattere alberi o arbusti pericolanti o che tali possono divenire per avverse condizioni atmosferiche, che cadendo andrebbero ad interessare la viabilità pubblica o aree pubbliche. In questo caso il Comune interviene applicando le sanzioni pecuniarie nonché l'esecuzione d'ufficio di cui al successivo art. 72 con spese a carico dei proprietari.
5. I proprietari dei pini o altre essenze di alto fusto che, col loro apparato radicale danneggino strade o marciapiedi o edifici pubblici sono obbligati a coprire le spese comunali di rimessa in pristino.
6. L'Amministrazione Comunale effettua, con propri incaricati, controlli annuali preventivi al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità dovuti alla inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo. Annualmente il Comune redige con Determinazione Dirigenziale un tariffario degli interventi di rimessa in pristino da applicare a seguito di verbale di constatazione di inerzia dei privati inviato dal Comando di Polizia Comunale, classificando le spese da addebitarsi ai soggetti inadempienti. Il suddetto tariffario considererà i costi comunali del personale, mezzi e/o ditte specializzate impiegati per l'intero intervento; ciò oltre le sanzioni pecuniarie e penali risultanti dall'applicazione del successivo articolo 72 e fatte salve le sanzioni di cui al vigente Codice della strada.

.....Omissis.....

Art. 72.

Accertamento delle violazioni e sanzioni, rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00

3. Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro 150,00 (pari al doppio del minimo) nei 60 gg. dalla contestazione o notificazione, al trasgressore o di altro obbligato in solido.

4. L'irrogazione della sanzione pecuniaria comporta l'applicazione della sanzione accessoria di rimozione, ove questi persistano al momento dell'accertamento, dei vizi che determinano l'irrogazione in parola. Il verbale di accertamento della violazione al presente regolamento conterrà anche il termine perentorio entro il quale il responsabile della violazione dovrà provvedere alla rimozione, a proprio onere e carico, dei vizi che hanno determinato l'accertamento alla violazione stessa.

5. La mancata ottemperanza alla sanzione accessoria elevata comporterà, oltre alla segnalazione alla competente autorità Giudiziaria, l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 1500,00 nonché l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari con oneri posti a carico del responsabile della violazione.

6. Il verbale della Polizia Municipale dell'inottemperanza di cui al comma precedente, qualora riguardi in particolar modo situazioni di pericolo per la circolazione stradale, sarà inviato al Responsabile dell'Area Protezione Civile che potrà, previo accertamento delle condizioni di pericolo, disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari a spese degli interessati.

7. Sono fatti salvi i poteri di intervento del Sindaco quando ricorrano gli estremi di contingibilità ed urgenza di cui all'art. 50 e art. 54 D.Lgs n. 267/2000 per igiene e sanità, inquinamento acustico e atmosferico, ordine pubblico, e pubblica incolumità.

.....Omissis.....